

N. R.G. 23951/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **23951/2015**

tra
SRL ATTORE/I
e CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO

Oggi **27 settembre 2017** innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:

Per SRL l'avv. , oggi sostituito dall'avv.

Per l'avv. , oggi sostituito dall'avv.

Il Giudice

ascoltata la discussione orale dei difensori,

pronuncia

la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.

Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi



N. R.G. 23951/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **23951/2015** promossa da:

SRL, con il patrocinio dell'avv. _____
e dell'avv. _____
, elettivamente domiciliato in _____ presso il difensore
avv. _____

ATTORE/I

contro

_____, con il patrocinio dell'avv. _____
e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in _____
presso il difensore avv. _____

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 GIUGNO 2017



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale

rilevato che:

- le domande attoree sono infondate;
- parte attrice (utilizzatrice) ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità delle clausole del contratto di leasing immobiliare n.IR 731827 stipulato il 10 giugno 2003 relative alla determinazione degli interessi, sul presupposto della violazione della normativa in tema di usura;
- ha quindi chiesto la condanna della convenuta (concedente) alla restituzione delle somme indebitamente versate a titoli di interessi e spese non dovuti;
- costituendosi, la convenuta ha eccepito l'indeterminatezza delle domande attoree e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto;
- in realtà, le domande dell'utilizzatrice non meritano accoglimento, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale confermato, ad esempio, dalla Corte d'appello territoriale con sentenza n. 2232 del 6 giugno 2006 le cui motivazioni devono ritenersi in questa sede integralmente richiamate;
- più in particolare, il Tribunale di Milano, con riferimento ad analoghe fattispecie, ha osservato quanto segue:

"...-occorre, pertanto, soffermarsi in primo luogo sul tema della sommatoria dei tassi d'interesse;

-al riguardo, la sentenza di Cassazione n. 350/2013, citata al riguardo, non consente di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia;

-la sentenza si limita, al contrario, a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato possa essere usurario, ma non afferma in alcun punto la rilevanza della sommatoria ai fini dell'accertamento della violazione del cd. tasso soglia;

-secondo la Cassazione, infatti, entrambe le tipologie di interessi potrebbero in ipotesi risultare usurarie, ma ciò deve essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi;

-ciò perché, nel caso di inadempimento del debitore con conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi;

-peraltro, anche laddove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo -- ciò che costituiva la fattispecie all'esame della Corte -- ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso moratorio, ma non implica in alcun modo -- sul piano logico-giuridico -- una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio;

-infatti, in tale ipotesi --come appena sottolineato -- l'interesse moratorio, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, si sostituisce a quest'ultimo;

-in sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia, ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario;

-in secondo luogo, deve poi ritenersi che, anche di per sé soli considerati, i tassi di mora non possono integrare una fattispecie usuraria;

-assumono rilievo, al riguardo, le seguenti considerazioni:

il tasso di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c. -- in difetto di accordi inter partes -- è pari a quello previsto dalla normativa



speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali;

-ora, l'art. 2 lett. e) d. lgs. n. 231/2002 prevede che il tasso degli interessi di mora sia pari a un tasso di riferimento -- sancito dal Ministero dell'economia e delle finanze e avente cadenza sostanzialmente semestrale ex art. 5 d.lgs. cit. -- maggiorato di otto punti percentuali;

-ciò per le transazioni concluse dall'1.1.2013;

-in precedenza l'incremento previsto era di sette punti percentuali ed assumeva come tasso base un tasso di riferimento della Bce meglio descritto nella previgente lettera della disposizione;

-tanto premesso, si sono dati dei casi in cui il tasso soglia è risultato inferiore al tasso di mora;

-per esempio, alla data del 27.6.2006 il tasso soglia per i contratti di leasing di valore superiore a € 50.000 era pari all'8,04%, mentre il tasso di mora legale e suppletivo era del 9,25%;

-ora, poiché un tasso legalmente stabilito non può essere anche usurario, ne deriva la necessità, per evitare l'apparente incongruenza, di rivedere la premessa e concludere che gli interessi moratori non possano essere usurari;

il T.E.G.M., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d'interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi;

-ne deriva che l'applicazione agli interessi moratori è del tutto priva di base normativa oltre che censurabile alla luce dell'art. 3 Cost. in quanto:

a) si applicherebbe la legge in difetto di una effettiva volontà del legislatore, il quale non fa in alcun modo riferimento a tali interessi ai fini della determinazione del tasso soglia;

b) finirebbe per omologare situazioni diverse (già solo nella prassi il tasso di mora è ben diverso, e più elevato, di quelli corrispettivi), con ciò violando il principio di eguaglianza di trattamento dal quale discende l'illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse;

- in definitiva, una sanzione calcolata su determinati presupposti fattuali, applicata a una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi, è dunque radicalmente irragionevole;

-l'art. 1, primo comma, del d.l. n. 394 del 2000, convertito nella l. n. 24 del 2001, sancisce che

"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 2° comma c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"

-il riferimento "a qualunque titolo" viene interpretato da taluni con il significato di "anche a titolo di interessi moratori";

-tuttavia, nel momento in cui si formula una definizione ai fini applicativi di una norma (l'art. 644 c.p.) che continua a richiamare alla lettera il concetto di interessi "corrispettivi" (ovvero che pacificamente vi si riferiva, come l'art. 1815 c.c.), va da sé che non è possibile ampliarne l'ambito del significato proprio della stessa, finendo per darne un'interpretatio abrogans;

-si tratta, del resto, dell'unica interpretazione sistematica possibile, ossia idonea a mantenere l'unità del sistema e, cioè, per evitare aspetti di auto-contraddizione;

-gli interessi di mora sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo (il rapporto di un tasso a un capitale);

-come è noto, gli interessi di mora integrano infatti un risarcimento del danno in via forfettaria;

-ora, è pur vero che Cass. n. 5286/2000 afferma -- in senso contrario -- l'esistenza di un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, argomentando sulla base dell'art. 1224 c.c.;

-si tratta, peraltro, di argomento inconsistente, posto che l'omogeneità deducibile dalla norma è relativa esclusivamente al quantum degli interessi;

-inoltre, la presunta omogeneità è smentita nel momento in cui la medesima disposizione sancisce che gli interessi moratori in misura legale sono dovuti anche se non erano previsti interessi corrispettivi;



- con riferimento, poi, alla valutazione degli interessi di mora quale componente del costo effettivo del credito e in ipotesi tale da determinare il superamento del tasso soglia, si osserva quanto segue;
- va innanzitutto chiarito che di solito si parla di TAEG, ma in senso improprio, in quanto lo stesso si applica solo ai contratti con i consumatori: cfr. art. 123 d. lgs. n. 385 del 1993;
- la prassi è infatti quella di indicare tale termine ogni qual volta che occorra valutare il costo effettivo del credito;
- tanto premesso, la Banca d'Italia calcola il tasso soglia sulla base del TAEG, nel cui ambito, secondo le istruzioni operative per il relativo calcolo, non viene in alcun modo rilevato anche il tasso di mora;
- ciò in considerazione della sua natura non remunerativa, come sopra indicato;
- in questo caso, ci si avvede subito che rapportare il tasso effettivo di un singolo contratto, comprendendovi anche il tasso di mora, significa instaurare un rapporto tra entità del tutto disomogenee;
- ancorché Banca d'Italia non sia autorità dotata di potere normativo in materia, si tratta di circostanza senz'altro significativa ai fini dell'irrelevanza della disciplina dell'usura rispetto agli interessi moratori;
- si nota, poi, una certa contraddizione nei decreti ministeriali rispetto alle rilevazioni della Banca d'Italia;
- tale contraddizione consiste nel riportare all'interno della nota metodologica dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, sia pure in termini di indicazione non cogente, un rilevamento statistico -- peraltro alquanto incerto dal punto di vista della natura dell'attività di rilevamento a monte, posto che il riferimento è infatti al complesso delle operazioni creditizie del 2002 -- secondo il quale il tasso di mora sarebbe mediamente maggiore di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi corrispettivi;
- va premesso che una simile rilevazione, entrata a fare parte per solito dei decreti ministeriali indicatori del tasso soglia (da ultimo all'art. 3 c. 4 decreto del 24.6.2016) genera più incertezze applicative che altro;
- ciò sia per la natura stessa della disposizione, che non appare prescrittiva ma quasi informativa, sia perché, si ripete, si parla di un rilievo al 2002, in relazione alle operazioni creditizie complessivamente considerate;
- ora, da tale rilevazione è comunque possibile evincere -- ai fini che qui interessano -- il fatto che il tasso di mora è considerato separatamente da quello corrispettivo e che il tasso soglia non è affatto calcolato su quello di mora;
- costituisce infine un approccio non razionale conferire rilievo a una rilevazione statistica del tasso di mora ferma al 2002 ai fini di una rilevazione -- costante negli anni e con cadenza trimestrale -- dei tassi soglia;
- dall'altro canto, se s'intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito allegando l'usura di quest'ultimo, deve aversi riguardo non al tasso, bensì ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto;
- nella pluralità dei casi, peraltro, in caso di finanziamento con rimborso rateale -- come per es. tipicamente nel caso del leasing -- il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla singola rata, e non sull'intero capitale;
- inoltre, appare difficile che il rapporto in caso di inadempimento si protragga al punto tale da determinare un debito per interessi moratori tale da "sfondare" il tasso soglia: nei fatti, il rapporto verrà risolto ben prima;
- tuttavia anche l'impostazione fondata sulla rilevanza dei soli interessi in concreto praticati ed applicati in corso di rapporto appare erronea;
- in primo luogo, solo una visuale economicistica, volta a ricomprendere nel "costo" di un prestito gli interessi di mora, può eliminare la differente funzione tra i due tipi di interesse;
- l'economista vede nel tasso d'interesse solo un "saggio di sostituzione intertemporale" -- ossia ciò che rende indifferenti due diverse somme disponibili in momenti diversi nel tempo --, o andando oltre, il "costo" per la rinuncia alla liquidità;
- ma, in tale modo, non è dato comprendere come mai il tasso di mora sia sempre maggiore di quello corrispettivo;
- infatti, un conto è una rinuncia alla liquidità volontaria, un conto è la rinuncia imposta al creditore dal debitore moroso;
- in secondo luogo, come sopra evidenziato, l'art. 644 c.p. si riferisce ai soli interessi corrispettivi;





-infine, quell'impostazione è smentita dalla definizione legislativa della mora, che sub art. 117 c. 4 d. lgs. cit. viene qualificata come un "maggiore onere", in contrapposizione letterale al "prezzo" ed alle "condizioni praticate";

-infine, il tasso di mora non può rientrare nel concetto di "servizio accessorio" di cui all'art. 121 c. 2 d. lgs. cit., il quale si collega in modo evidente al c. 1, lett. m), avente a oggetto proprio la definizione del TAEG;

negare la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. e, cioè, il venir meno dell'obbligo di interessi in relazione agli interessi moratori, non priva il debitore di tutela nei confronti del creditore;

-permane, infatti, la protezione di cui all'art. 33, secondo comma, lett. f), del codice del consumo nonché - al di fuori dei contratti stipulati dal consumatore -- la possibilità di riduzione a equità ex art. 1384 c.c.;

-l'art. 1815 c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi ed il secondo comma deve essere letto in relazione al primo che contempla una norma relativa alla struttura del contratto: l'art. 1815 c. 1 c.c. non avrebbe senso se riferito ai soli interessi moratori, perché in tale caso sarebbe superfluo, posto che basterebbero già gli artt. 1224 e 1282 c.c.)

-ciò rileva, inoltre, un'altra conclusione paradossale a carico dei sostenitori della tesi del carattere usurario anche degli interessi di mora;

-si consideri infatti che in caso di interessi corrispettivi usurari, nulla è dovuto in costanza fisiologica di rapporto, ma certo in caso di inadempimento non vi è motivo di derogare all'ordinaria responsabilità ex art. 1218 c.c., e conseguentemente alla produzione di interessi ex artt. 1282 e 1224 c.c.;

-se, invece, a essere entro il tasso soglia fossero gli interessi corrispettivi, e usurari quelli moratori, la tesi in contestazione comporta che nulla è dovuto anche in caso di ritardato pagamento;

-si tratta, in altri termini, di una evidente asimmetria censurabile ex art. 3 Cost.;

-l'insieme di tali problematiche, o quantomeno gli aspetti più significativi delle stesse, non è stato in alcun modo esaminato da Cass. n. 350/2013, che ha ripreso ad applicare il concetto di interesse usurario anche ai tassi di mora;

-anche la Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29 aveva affermato che "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori";

-si tratta, peraltro, di un inciso (pt. 2.2. della motivazione) integrante un mero obiter dictum, posto che il problema non è solo la lettera della legge, quanto piuttosto l'insieme delle implicazioni e dei problemi sistematici che una simile lettura comporta;

-resta poi il dato di fatto -- sopra evidenziato -- che alla Banca d'Italia non è demandato di calcolare anche i tassi soglia sulla base dei tassi medi di mora;

-infine, le sentenze di Cassazione richiamate dalla Corte costituzionale risultano alquanto equivocate: così la n. 5324/2003 (che si limita in parte motiva a rinviare ai precedenti che seguono), sent. n. 5286/2000, n. 14899/2999 (che non è riferita a ipotesi di inadempimento e di interessi moratori, bensì a un caso di eccessiva onerosità sopravvenuta) e n. 1126/1999 (che afferma che la normativa si applica anche ai rapporti conclusi prima della l. n. 108/1996 in relazione alla parte di rapporto ancora in corso);

-in nessun caso quindi la questione, peraltro mai direttamente e diffusamente, ha costituito la ratio decidendi delle sentenze della Suprema Corte (così anche la più recente sent. n. 602/2013, che rinvia a Cass. n. 5324/2003; del pari apodittica sul punto Cass. n. 350/2013;

ooo

-con riferimento, poi, all'ulteriore questione della nullità delle clausole del contratto di leasing attinenti la pattuizione degli interessi mediante il richiamo all'indice Euribor, la domanda attorea è parimenti infondata;

-i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche (e, cioè, di quelle che l'attrice assume essere state violate dal "cartello" posto in essere dalle banche in relazione alla determinazione dell'indice Euribor) sono solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento e non anche i singoli utenti (nella specie: l'utilizzatore);



-l'utente singolo potrebbe trarre vantaggio in fatto, solo in via riflessa ed indiretta, dai generali benefici della libera concorrenza di mercato, ma non può ritenersi direttamente investito della legittimazione a dolersi di asserite violazioni poste in essere da un'impresa o da un gruppo di imprese (nella specie: bancarie);

-non vi è, pertanto, alcuna possibilità per i singoli utenti di avvalersi, ai fini della nullità delle clausole di richiamo all'interesse Euribor, di effettuare un collegamento tra le (asserite) intese anticoncorrenziali tra gli imprenditori bancari e, dall'altro lato, l'invalidità dei contratti che a quelle intese facciano riferimento (ad esempio, proprio per la determinazione degli interessi);

-la sanzione della nullità prevista dall'art.33, L.n.287 del 10 ottobre 1990, si riguarda, infatti, esclusivamente le intese tra le imprese restrittive della libertà di concorrenza, così come individuate dall'art.2 della cit. l., e non si applica, invece, ai contratti che, sulla base di dette intese, le imprese che ne sono parti abbiano concluso con terzi;

-infatti, poiché il diritto comunitario e quello nazionale nulla dispongono in ordine agli effetti dell'illecito anticoncorrenziale sui contratti conclusi dalle imprese con i clienti, il giudice può applicare ad essi solo le sanzioni eventualmente previste dal diritto interno;

-al riguardo, l'ordinamento interno non prevede alcuna sanzione di nullità delle clausole di richiamo dell'indice Euribor, rispetto alle quali le norme bancarie (ivi comprese le norme inerenti il cd. tasso Euribor) devono qualificarsi come condizioni generali di contratto di diritto privato liberamente accettate dal cliente che le sottoscrive e, come tali, legittime ove munite di doppia sottoscrizione;

ooo

-con riferimento, infine, alle pretese nullità del piano di ammortamento del contratto di leasing in esame, vanno formulate le seguenti osservazioni, già espresse in precedenti analoghe pronunce di questo Tribunale:

"...occorre premettere che la doglianza secondo la quale tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c. nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.

In nessun punto dell'atto di citazione, del resto, si evidenzia 1) una prima produzione di interessi tale da fondare un credito del concedente, e 2) una successiva produzione di interessi sui primi (l'ipotesi di eventuali interessi di mora è diversa, ed è esaminata infra; per certo, essa comunque non rileva nel calcolo del piano d'ammortamento); il che vuol dire che in realtà si è di fronte a interessi di eguale natura, tutti calcolati in modo unitario, e non alcuni già dovuti in prima battuta a titolo corrispettivo e i secondi parimenti dovuti allo stesso titolo e calcolati sui primi. Le parti, in sintesi, convengono un finanziamento, una restituzione rateale, e che parte della rata sarà imputata al capitale, e altra parte all'interesse; le rate successive alla prima vedranno la quota imputabile a interesse calcolata sul capitale iniziale meno la quota capitale già versata con la prima rata, e così via fino alla scadenza.

Come si sia giunti a questa determinazione (in particolare: a prescindere dal fatto che al calcolo della rata fissa complessivamente intesa – ossia capitale più interesse – si sia pervenuti applicando in sede di calcolo la formula dello sconto composto (1)) non determina violazione dell'art. 1283 c.c., qualora in sede applicativa il tasso d'interessi sia applicato alla sola quota



capitale (e all'intero capitale, nella prima rata). Non vi è quindi spazio alcuno per l'esecrato anatocismo, bensì per l'applicazione delle condizioni contrattuali.

Né potrebbe parlarsi di anatocismo illegittimo con riferimento all'addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate, dal momento che con riferimento a tale addebito il contratto prevede espressamente che gli interessi moratori vadano calcolati sull'intera rata (e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi), in piena conformità con quanto previsto dall'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.

Neppure è sufficiente semplicisticamente comparare l'ammortamento siccome praticato con un diverso modello di ammortamento astrattamente praticabile (circostanza che verrebbe in rilievo qualora si contestasse l'applicazione di un ammortamento diverso da quello contrattualmente dovuto); si tratta di dimostrare, e il punto non è dimostrabile, che l'ammortamento alla francese comporta ex se la produzione di interessi anatocistici.

Posta la suddetta, necessaria premessa, si osserva altresì quanto segue con riguardo alla presunta discrasia tra tasso convenuto e applicato, che il contratto di leasing deve riportare il t.a.e.g., ai sensi del d. lgs. n. 385/1993, solo se stipulato con un consumatore. Negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing (qualora stipulato in epoca successiva alla pubblicazione delle istruzioni della Banca d'Italia pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, supplemento, del 19.8.2003: negli altri casi necessario e sufficiente si riteneva per la valida assunzione dell'impegno contrattuale che venisse correttamente quantificato l'impegno contrattuale in termini di numero e ammontare dei canoni e periodicità degli stessi, oltre alle ulteriori spese), ossia il tasso che consente in sostanza di realizzare l'equivalenza finanziaria tra capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni (propriamente: è il tasso c.d. interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto al netto delle imposte).

Ciò premesso, una difformità tra il tasso di leasing (espresso su base annua) e il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione, si ripete, non è imposta dalla legge al di fuori dei contratti con i consumatori) dipende dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno. Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo, per i motivi già ampiamente indicati supra), tenuto conto che l'indicazione relativa al tasso leasing e alla cadenza infrannuale delle rate appare in contratto.

Né si potrebbe contestare una difformità tra il tasso effettivo e il tasso nominale facendo leva sul fatto che vi sarebbe stata imputazione dapprima agli interessi piuttosto che al capitale; si tratta di operazione implicitamente consentita dalla legge (l'art. 3 della delibera c.i.c.r. 9.2.2000 presuppone tale possibilità); tale prassi, del resto, non comporta una capitalizzazione composta: in senso contrario si deve ripete, sul punto, che un conto è il criterio di calcolo della rata, un conto è il risultato finale al quale si perviene (l'ammontare finale della rata), sulla quale si appunta la volontà delle parti (motivo per il quale nei casi in esame l'unico rimedio è dato, al limite, da quello di cui all'art. 1430 c.c.), e sulla cui quota capitale solamente vengono calcolati gli interessi. Più prosaicamente, in ultima analisi, la parte era a conoscenza del fatto che il contratto prevedeva un certo numero di rate mensili, di specificato ammontare. A questo punto, tenendo conto degli ulteriori dati di rilievo economico ai fini della stipulazione (in primis il tasso indicato nel contratto), la stessa era in grado di evincere che il meccanismo applicato sarebbe stato quello dell'ammortamento alla francese, il cui uso è assolutamente incontestato, almeno in via di fatto, nell'ipotesi di restituzioni rateali di un finanziamento. In questo contesto, ferma restando la supra argomentata legittimità dell'ammortamento in oggetto, al più la parte, dimostrando che aveva fatto affidamento su un diverso criterio di calcolo (ma il punto appare davvero ipotetico, tenuto conto che l'accordo si forma normalmente sulle poste sostanziali del contratto), avrebbe dovuto invocare



l'art. 1430 c.c. ..."

-alla luce delle superiori osservazioni, la CTU tecnico-contabile richiesta dalla difesa attorea non merita accoglimento, in quanto la natura usuraria degli interessi in concreto pattuiti nel contratto in esame è esclusa in radice dalle argomentazioni sopra riportate;

-ne deriva che le domande di parte attrice devono essere senz'altro rigettate;

-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex **art.281 sexies c.p.c.**, così

dispone:

1) rigetta le domande proposte dall'attrice;

2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 15.000,00, di cui € 1.000,00 per spese ed € 14.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.

Milano, 27 settembre 2017

Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi

